

European Group Consulting
Studio Associato
Rag. Commercialisti – Revisori Legali
Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

Circolare nr. 05/2025

Ai sig.ri Clienti
Loro sedi

Oggetto: acquisti da soggetti esteri (UE o Extra UE) senza stabile organizzazione in Italia –
Fatturazione delle operazioni e sanzioni.

Egr. Cliente,
sempre più frequentemente incontriamo il caso di acquisti effettuati da soggetti passivi italiani (società, ditte individuali e professionisti) presso soggetti esteri che sono **identificati con partita Iva in Italia o nella UE**, ma sono privi di una stabile organizzazione nello stato **italiano**.

Si tratta comunemente di acquisti effettuati on-line, spesso di importo ridotto.

La corretta procedura di fatturazione è la seguente:

- ☐ L'acquirente italiano, nel momento in cui procede ad effettuare l'acquisto, dovrà identificarsi come "soggetto passivo italiano" indicando la propria partita iva;
- ☐ Il fornitore estero dovrà emettere fattura in Reverse Charge (senza iva), riportando nei dati del destinatario la partita iva dell'acquirente italiano. La modalità di emissione della fattura sarà "non elettronica" (tipicamente cartacea o via mail)

Constatato che spesso tale procedura viene disattesa, evidenziamo le sanzioni in cui incorre l'acquirente italiano che non rispetta la procedura:

- ☐ "sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro" per ogni fattura non conforme ricevuta;

Si riporta per comodità il comma 9-bis.1, dell'art. 6, D. Lgs. 471/1997:

9-bis.1

In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore.

Al fine di evitare tali sanzioni si raccomanda di rispettare e far rispettare la corretta procedura.

Cordiali saluti.